

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 205 DEL 29/05/2020 ADOTTATA DAL SINDACO

OGGETTO: GESTIONE DEGLI ARENILI E DELLE SCOGLIERE DEL COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO PER LA STAGIONE BALNEARE 2020, A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE U.O. SUPPORTO ORGANI DI GOVERNO

II Sindaco

Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n.33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19);

Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

Richiamate le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale: n. 40 del 22.4.2020; n. 48 del 3.5.2020; n. 53 del 6.5.2020, con cui sono state definite le misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro, per gli esercizi commerciali, per i cantieri e per gli studi radiotelevisivi, le quali hanno validità dal 4 maggio fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.1.19/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 26 del 06.04.2020, ad oggetto "Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 in materia di utilizzo di mascherine";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17.05.2020, ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 60 del 27 maggio 2020 dove vengono approvate le linee guida, ancora mancanti e alcune precisazioni, per le seguenti attività:

ristorazione, strutture ricettive e locazioni brevi, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzioni al verde, informatori scientifici del farmaco, aree goichi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri

benessere (Allegato 1); campeggi e villaggi (Allegato 2); Parchi tematici e di divertimento (Allegato 3), balneari (Allegato 4); formazione (Allegato 5); biblioteche e archivi (Allegato 6);

Visto l'art.50, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Viste le proprie ordinanze in materia di gestione e contenimento dell'emergenza da Covid-19: n. 104 del 05/03/2020, n. 107 del 09/03/2020, n. 112 del 10/03/2020, n. 117 del 12/03/2020, n. 123 del 20/03/2020, n. 126 del 24/03/2020, n. 133 del 02/04/2020 e n.143 del 14/04/2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 273 del 19/09/2019 ad oggetto "Approvazione atto di indirizzo inerente la tutela della salute pubblica finalizzata al divieto di fumo e abbandono di rifiuti di prodotti da fumo sulle spiagge del territorio comunale";

Vista la propria ordinanza n. 319 del 24/07/2019, ad oggetto "Divieto di utilizzo di oggetti di plastica monouso sulle spiagge del Comune di Rosignano Marittimo", con cui si dispone il divieto di prodotti in plastica monouso nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo e in base alla quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai dell'art. 7bis del D.lgs n. 267/2000 smi.;

Visto il "Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 12/03/2013 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 29/11/2013, n. 51 del 29/04/2016 e n. 4 del 05/02/2019;

Con decorrenza immediata per tutta la stagione balneare 2020,

ORDINA

Disposizioni per l'accesso agli arenili e scogliere liberi del Comune di Rosignano Marittimo

1. L'accesso agli arenili e scogliere liberi nel territorio comunale deve avvenire con la mascherina ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 m con le altre persone, ad eccezione di quelle appartenenti al medesimo nucleo familiare o conviventi.

Detta modalità deve essere utilizzata anche nella fascia di 5 metri per gli arenili sabbiosi e 1,5 metri per gli altri tipi di costa, misurata dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, ogni qualvolta non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 m con le altre persone.

Si raccomanda tuttavia, per una migliore tutela della salute propria e della collettività, in presenza di più persone, di adottare un distanziamento interpersonale di almeno 1,80 metri.

È vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc. nonché mezzi nautici, tavole da surf o altro, la fascia di libero transito.

È vietato sostare nella fascia di libero transito e praticarvi giochi da spiaggia.

- 2. L'utilizzo degli arenili e delle scogliere liberi ai fini della balneazione deve avvenire in maniera tale da garantire il distanziamento sociale e prevenire situazioni di affollamento ed in particolare:
 - gli ombrelloni e le altre attrezzature balneari mobili devono essere poste ad almeno 7 m dalla battigia per gli arenili sabbiosi e 3,5 metri per gli altri tipi di costa;
 - il distanziamento tra gli ombrelloni deve garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone;
 - le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio, asciugamani e simili), quando non posizionate nel posto ombrellone, devono essere distanziate di almeno 1,5 m l'una dall'altra. Tale limitazione non si applica ai membri dello stesso nucleo familiare o conviventi.
- 3. È vietato lasciare incustodite le attrezzature da spiaggia (ombrelloni,lettini, sedie a sdraio, asciugamani e simili), per un periodo superiore a 1 ora.
- 4. È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale ed a condizione che dagli stessi non derivi danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi.

- 5. È ammessa l'attività ludica dei bambini, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sotto la supervisione di un adulto accompagnatore che vigili sul corretto comportamento degli stessi, secondo i criteri di cui sopra.
- 6. Restano in vigore i divieti disposti dall'Art. 37 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, per quanto non in contrasto con le disposizioni emergenziali oggetto della presente ordinanza;

Disposizioni per il commercio ambulante in forma itinerante su aree demaniali marittime

1. Al fine di garantire un maggiore distanziamento in spiaggia e prevenire possibili assembramenti, non è ammesso il commercio ambulante in forma itinerante di merce, del settore alimentare e non alimentare, in tutte le aree demaniali marittime del Comune.

Disposizioni relative agli stabilimenti balneari

- 1. L'esercizio delle attività degli stabilimenti balneari deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, allegate al DPCM del 17/05/2020, nonché linee guida regionali di cui all'Allegato 4 dell'Ordinanza PGRT n. 60 del 27 maggio 2020;
- 2. All'interno degli stabilimenti balneari è vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti. Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. È ammessa l'attività ludica dei bambini, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sotto la supervisione di un adulto accompagnatore che vigili sul corretto comportamento degli stessi.

 L'utilizzo di giochi acquatici e piattaforme galleggianti può avvenire solo nel rispetto del distanziamento interpersonale.
- 3. Al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di igienizzazione e sanificazione previste dalla vigente normativa, in deroga a quanto previsto dal c. 1 dell'art. 41 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, l'orario minimo di apertura degli stabilimenti balneari è fissato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. È facoltà dei gestori degli stabilimenti balneari di ampliare l'orario di apertura di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente, dandone informazione alla clientela con idonea cartellonistica.
- 4. Al fine di contemperare l'obbligo per i gestori di mantenere l'elenco delle presenze all'interno degli stabilimenti balneari, per tutto il perdurare dell'emergenza sanitaria in atto, qualora non sia possibile assicurare un passaggio, opportunamente delimitato, per il raggiungimento di tratti di spiaggia libera contigui, esterno allo stabilimento stesso, non si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 494/93 smi.
- 5. Le attività di strutture per il noleggio di attrezzature balneari e di noleggio di attrezzature balneari, fermo restando quanto già disposto dall'art. 38 del vigente Regolamento per la gestione del demanio marittimo, devono avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento e sanificazione già previste per gli stabilimenti balneari.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente:

- il **divieto di utilizzare in spiaggia prodotti in plastica mono-uso** quali stoviglie, contenitori, mescolatori per bevande, cannucce, posate, forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e piatti, così come disposto dalla propria ordinanza n. 319 del 24/07/2019.
- È consentito l'utilizzo di plastica monouso solo in caso prodotti preconfezionati (quali ad esempio gelati, bottiglie o brik contenenti acqua o bevande);
- il divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi natura in spiaggia o in acqua, un gesto di inciviltà che danneggia l'ambiente e noi stessi, che ai sensi del D.Lgs. 152/2006 artt. 192, 232 bis, 232 ter, 255, costituisce reato e prevede sanzioni amministrative fine a 3.000,00 €.
- La dispersione di mozziconi dei prodotti da fumo, oltre ad essere fonte di inquinamento e degrado ambientale, in questo periodo può essere ancora più dannosa per la salute umana costituendo un possibile veicolo di diffusione dell'epidemia da Covid-19. A tale proposito l'Amministrazione Comunale, in linea con il Ministero della Salute e della Sanità e già indicato nella Delibera di Giunta n. 273 del 19/09/2019, intende tutelare le persone e l'ambiente disincentivando la pratica del fumo in spiaggia.

DISPONE

Di dare massima diffusione alla presente ordinanza, anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e i canali social;

Di trasmettere la presente ordinanza alla Prefettura di Livorno, al Comandante della Polizia Municipale, al Segretario Generale, e ai Dirigenti dell'Ente per le rispettive competenze;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

II Sindaco
DANIELE DONATI / ArubaPEC S.p.A.